




European  
Commission

# LINEE GUIDA SULLE INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI ORIGINE

Revisione 1 - 1° febbraio 2023



# UCC

SIMPLICITY SERVICE SPEED

A MODERN FRAMEWORK  
FOR CUSTOMS AND TRADE

## **Esclusione della responsabilità**

*Si fa presente che questo documento non costituisce un atto giuridicamente vincolante ed è di carattere esplicativo. Le disposizioni giuridiche della legislazione doganale hanno la precedenza sul contenuto del presente documento e devono sempre essere consultate. I testi autentici degli strumenti giuridici dell'UE sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Oltre a questo documento possono esistere istruzioni nazionali o note esplicative.*

## Sommario

Introduzione .....	4
Condizioni necessarie per richiedere una decisione IVO .....	5
Mezzi per presentare una domanda di IVO ed elementi da fornire.....	6
Accettazione della domanda di IVO.....	12
Emissione della decisione IVO.....	13
Uso della decisione IVO.....	19
Fine della validità della decisione IVO.....	21
Scambio di dati relativi alle decisioni IVO.....	22

## **INTRODUZIONE**

Le Linee Guida alle Informazioni Vincolanti sull'Origine (IVO), pur non essendo giuridicamente vincolanti, perseguono i seguenti obiettivi:

- Favorire l'applicazione uniforme delle pertinenti disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (CDU), dal Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2015/2446 (CDU-RD) e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (CDU-RE).
- Fornire linee guida alle autorità doganali al fine di armonizzare le pratiche degli Stati membri nel rilascio delle IVO.
- Fornire agli operatori economici informazioni su come richiedere una decisione IVO.

Le autorità doganali dell'UE devono applicare la legislazione doganale in modo uniforme. L'interpretazione uniforme delle norme in materia di origine garantisce condizioni di parità per gli operatori che commercializzano le stesse merci.

Una decisione IVO fornisce agli operatori economici la certezza del diritto per quanto riguarda la determinazione dell'origine, semplifica l'attività dei servizi doganali in fase di sdoganamento e contribuisce all'interpretazione uniforme delle norme in materia di origine.

Il carattere vincolante delle decisioni IVO valide è tale che esse sono vincolanti in tutti i loro elementi per le autorità doganali nei confronti del destinatario e per il destinatario nei confronti delle autorità doganali.

Vengono trattate le seguenti procedure e fasi relative all'emissione delle decisioni IVO:

- Condizioni necessarie per richiedere una decisione IVO
- Modalità di presentazione di una domanda di IVO ed elementi da fornire
- Accettazione della domanda di IVO
- Emissione della decisione IVO
- Utilizzo della decisione IVO
- Termine di validità della decisione IVO
- Scambio di dati relativi alle decisioni IVO

### **1. CONDIZIONI NECESSARIE PER RICHIEDERE UNA DECISIONE IVO**

1.1. Stabilimento, numero EORI e rappresentanza (articolo 18 CDU; articolo 22, paragrafo 2, CDU; articolo 11, paragrafo 1, lettera a), CDU-RD)

Non esiste alcuna condizione specifica nella legislazione che prevede che l'operatore economico che richiede una IVO debba essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

Anche nel caso in cui il richiedente della decisione IVO non è stabilito nel territorio doganale dell'Unione, detto richiedente della decisione IVO deve identificarsi attraverso un numero EORI nella domanda (allegato A CDU-RD). Per ottenere tale numero EORI, un operatore economico stabilito al di fuori dell'UE deve registrarsi, conformemente

all'articolo 9, paragrafo 2, del CDU, presso le autorità doganali competenti del luogo in cui presenta per la prima volta una dichiarazione o richiede una decisione.

Possono essere rappresentati tutti gli operatori economici che richiedono una decisione IVO.

Qualsiasi operatore economico che richieda una decisione IVO può essere rappresentato. Tale rappresentanza può essere diretta, nel qual caso il rappresentante opera in nome e per conto dell'operatore economico. La rappresentanza è indiretta quando il rappresentante agisce in nome proprio (sarà il destinatario della decisione), ma per conto dell'operatore economico.

Un operatore economico stabilito fuori dell'UE diviene destinatario della decisione IVO qualora possieda un numero EORI nell'UE e abbia presentato domanda per la decisione senza rappresentanza o tramite rappresentanza diretta. Nel caso in cui un operatore stabilito al di fuori dell'UE si avvalga di un rappresentante indiretto per richiedere una decisione IVO, il rappresentante indiretto diviene il destinatario della decisione.

1.2. La domanda deve essere presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro (SM) in cui il richiedente è stabilito o nello SM in cui le informazioni devono essere utilizzate (articolo 19, paragrafo 1, della CDU-RD)

1.3. La domanda può riguardare un solo tipo di merci e un solo complesso di circostanze ai fini della determinazione dell'origine (art. 16, paragrafo 3, del CDU-RE)

Un tipo di merce significa che le merci in questione sono classificate nella stessa voce tariffaria. Un complesso di circostanze ai fini della determinazione dell'origine significa che le merci sono state ottenute in condizioni identiche, utilizzando lo stesso processo di produzione e materiali equivalenti, in particolare per quanto riguarda il loro status originario o non originario.

1.4. Un richiedente può presentare una sola domanda per le stesse merci e le stesse circostanze (articolo 33, paragrafo 1, lettera a), CDU)

1.5. La domanda deve essere collegata all'uso previsto della decisione IVO o all'uso previsto di un regime doganale (articolo 33, paragrafo 1, lettera b), CDU)

1.6. Altre condizioni (art. 22, paragrafo 1 CDU; art. 19, paragrafi 2 e 3, CDU-RD)

La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché l'autorità doganale possa decidere. L'autorità doganale verifica se sono state fornite tutte le informazioni per l'accettazione della domanda. Le informazioni ritenute necessarie dall'autorità doganale per determinare l'origine delle merci verranno accuratamente verificate solo dopo l'accettazione della domanda. Il richiedente è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie per l'emissione della decisione. Durante il processo decisionale, le dogane possono comunque richiedere eventuali ulteriori informazioni.

Il richiedente che presenta una domanda di IVO accetta che tutti i dati della decisione, incluse eventuali fotografie, immagini e opuscoli, ad eccezione delle informazioni riservate, siano resi pubblici tramite il sito Internet della Commissione. La divulgazione dei dati è sempre effettuata nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.

## **2. Modalità di presentazione di una domanda di IVO ed elementi da fornire**

### **2.1 Modalità di presentazione di una domanda di IVO (art. 19, paragrafo 3, CDU-RD)**

Se lo Stato membro non dispone di un sistema elettronico per la presentazione delle domande di decisione IVO, lo stato stesso può consentire che tali domande siano presentate utilizzando un supporto cartaceo.

La legislazione dell'Unione non prevede uno specifico modello di domanda; tuttavia, alcune autorità doganali degli Stati membri forniscono ai richiedenti tali modelli.

Attualmente le autorità doganali degli Stati membri accettano soltanto le domande su supporto cartaceo; tuttavia, uno Stato membro può decidere di istituire un sistema elettronico.

Laddove esiste un sistema elettronico per la presentazione delle domande di decisione IVO in un determinato SM, tutte le domande dovranno essere effettuate attraverso tale sistema (articolo 6, paragrafo 1, CDU e articolo 19, paragrafo 3 CDU-RD).

Il richiedente o il suo rappresentante presentano una domanda di IVO secondo la forma prevista dallo Stato membro. Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:

- possono avere la forma di una lettera contenente gli elementi pertinenti;
- uno SM può prevedere un modello da compilare. Queste richieste possono essere compilate utilizzando una piattaforma elettronica e successivamente trasmesse per posta;
- nel caso in cui uno SM abbia istituito un sistema elettronico per le domande, le stesse devono essere presentate utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDPT).

Inoltre, poiché non è stata elaborata alcuna specifica condizione nella legislazione relativamente alla disposizione in base alla quale una decisione IVO può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, non è stato attribuito alcun effetto pratico a tale disposizione per quanto riguarda la IVO (articolo 22, paragrafo 1, comma 2 CDU).

### **2.2. Elementi da fornire nella domanda (allegato A-CDU-RD)**

Gli elementi da fornire sono stabiliti nell'allegato A del CDU-RD. Si opera una distinzione tra elementi obbligatori e non obbligatori.

#### **1/1 Tipo di codice della domanda**

Due sono i casi:

- qualora lo SM non preveda un modulo di domanda, nella lettera della medesima domanda, deve essere indicato il tipo di codice "IVO".
- in presenza di un modulo di domanda, questo tipo di codice viene già visualizzato in alto o nel titolo del modulo stesso;

#### **1/2 Firma/Autenticazione**

Se presentata su supporto cartaceo, la domanda deve essere firmata dalla persona che la presenta. Se la domanda è presentata e firmata da un rappresentante avente poteri di firma,

l'autorizzazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità doganale e deve essere presentata su richiesta.

Se uno SM decide di istituire un sistema di EDPT per la domanda di IVO, tutte le domande di IVO in quello SM devono essere effettuate con tale sistema e la persona che presenta la domanda (richiedente o rappresentante) deve essere autenticata.

### **2/1 Altre domande e decisioni relative alle informazioni vincolanti detenute**

Il richiedente indica se ha già fatto domanda o ha ricevuto una decisione IVO per beni identici o simili e per la stessa base giuridica. In caso affermativo, indica il numero di registrazione della domanda e/o il numero di riferimento della decisione.

Se una decisione IVO relativa a beni identici o simili e per la stessa base giuridica è già stata rilasciata ma non è più valida o quando il periodo di validità di una decisione IVO è prossimo alla scadenza, le autorità doganali potranno accettare la nuova domanda se tutte le altre condizioni per l'accettazione sono soddisfatte. Ciò è necessario per motivi di continuità per l'operatore economico.

Allo stesso modo, il richiedente o il suo rappresentante indica se ha già fatto domanda o ha ricevuto una decisione ITV per beni identici. In caso affermativo, indica il numero di registrazione della domanda e/o il numero di riferimento della decisione.

### **2/2 Decisioni relative a informazioni vincolanti comunicate ad altri titolari**

Il richiedente indica se dispone di informazioni su una decisione IVO per merci identiche o simili e per la stessa base giuridica. In caso affermativo, indica tutte le informazioni in suo possesso su tali informazioni vincolanti, in particolare il numero di riferimento di cui il richiedente è a conoscenza, la data di inizio della validità della decisione IVO, il codice della nomenclatura indicato nella decisione medesima.

L'indicazione di tali dati ha il fine di assicurare la corretta e uniforme determinazione dell'origine all'interno dell'UE.

Il richiedente indica se ha già chiesto o ottenuto una decisione ITV per merci identiche. In caso affermativo, indica il numero di registrazione della domanda e/o il numero di riferimento della decisione.

### **2/3 Procedimenti legali o amministrativi in corso o conclusi**

Il richiedente indica se dispone di informazioni su eventuali procedimenti legali o amministrativi in materia di origine in corso all'interno dell'UE o su una decisione giudiziaria sull'origine già conclusa nell'UE per le merci in questione. In caso affermativo, indica il nome e l'indirizzo del tribunale, il numero di riferimento della causa pendente e/o della sentenza e tutte le altre informazioni pertinenti. L'indicazione di tali dati ha il fine di assicurare la corretta e uniforme determinazione dell'origine all'interno dell'UE.

### **2/4 Documenti allegati**

Il richiedente indica il numero totale dei documenti allegati e fornisce un elenco delle informazioni allegare, che contiene il tipo e, se del caso, il numero di identificazione e la data di rilascio dei documenti allegati alla domanda.

Se un documento allegato contiene ulteriori informazioni su un determinato dato fornito nella domanda, il richiedente indica un riferimento al dato in questione.

### **3/1 Richiedente della decisione**

Il richiedente indica il proprio nome e il proprio indirizzo. In caso di rappresentanza indiretta si indica come richiedente il nome e l'indirizzo del rappresentante.

### **3/2 Identificazione del richiedente della decisione**

Il richiedente indica il proprio numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI).

In caso di rappresentanza indiretta si indica il numero EORI del rappresentante.

### **3/3 Rappresentante**

Se il richiedente è direttamente rappresentato, il rappresentante deve indicare il proprio nome e indirizzo. Se richiesto, il rappresentante fornisce la prova di un contratto corrispondente, di una procura o di qualunque altro documento che dimostri l'autorizzazione rilasciata dall'operatore economico che rappresenta, confermando la rappresentanza.

### **3/4 Identificazione del rappresentante**

Se il richiedente è direttamente rappresentato, il rappresentante deve indicare anche il proprio numero EORI.

### **3/6 Referente responsabile della domanda**

Il richiedente fornisce il nome e il contatto di un referente, inclusi un numero di telefono e un indirizzo e-mail della stessa. Questa persona è responsabile del mantenimento dei contatti con le autorità doganali per quanto riguarda la domanda e può essere contattata dalle autorità menzionate per qualsiasi tipo di informazione relativa alla domanda.

### **4/1 Luogo**

Il richiedente indica il luogo in cui è stata firmata o altrimenti autenticata la domanda (in caso di utilizzo di EDPT).

### **4/2 Data**

Il richiedente indica la data in cui ha firmato la domanda o altrimenti autenticato la domanda (in caso di utilizzo di EDPT).

### **4/3 Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente**

Il richiedente indica il luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la propria contabilità principale solo se questo luogo non è situato nello stesso Stato membro già indicato nel dato 3/2 (Identificazione del richiedente).

Il richiedente non è tenuto a fornire tali informazioni se è un operatore economico autorizzato (AEO).



### **5/1 Codice delle merci**

Il richiedente indica la voce/sottovoce (codice della nomenclatura doganale) del prodotto oggetto della domanda. Tale codice della nomenclatura doganale deve essere sufficientemente dettagliato per identificare le merci e la regola per la determinazione dell'origine.

Se il richiedente è destinatario di una ITV per le stesse merci, indica il codice della nomenclatura determinato nella decisione ITV.

È importante fare riferimento alla versione corretta della nomenclatura del sistema armonizzato che viene aggiornata ogni 5 anni. Tale aggiornamento in alcuni casi potrebbe portare all'introduzione di nuove voci del sistema armonizzato.

### **5/2 Descrizione delle merci**

Il richiedente descrive le merci per consentire la loro identificazione. Questa descrizione può contenere in particolare: nome commerciale, riferimento commerciale, dimensione, colore, marchi ecc.

### **7/1 Tipo di transazione**

Il richiedente indica se la domanda riguarda un'operazione di importazione o di esportazione prevista.

### **8/4 Campioni ecc.**

Il richiedente può indicare qualsiasi fotografia, opuscolo o altri documenti disponibili sulla composizione delle merci e dei materiali che li compongono e che possa contribuire a descrivere il processo di lavorazione o la trasformazione a cui sono sottoposti i materiali. Un campione deve essere fornito solo se specificamente richiesto dall'autorità doganale.

### **8/5 Informazioni supplementari**

Il richiedente può indicare eventuali ulteriori informazioni, se necessario.

### **III/1 Base giuridica**

Il richiedente indica la base giuridica per la determinazione dell'origine del prodotto. Due sono i casi:

- se la domanda si riferisce a una determinazione di origine non preferenziale, il richiedente indica l'articolo 59 del CDU;
- se la domanda si riferisce ad una determinazione di origine preferenziale, indica l'articolo 64 del CDU e l'accordo con i paesi non-UE nei quali sono state adottate misure preferenziali e per i quali intende utilizzare la IVO.

### **III/2 Composizione delle merci**

Il richiedente indica la composizione delle merci e il prezzo franco fabbrica, qualora tali informazioni siano necessarie per la determinazione dell'origine.

### **III/3 Informazioni che consentono di determinare l'origine**

Per l'applicazione delle norme in materia di origine devono essere fornite, ove necessario, le seguenti informazioni:

- informazioni sui materiali utilizzati: origine (determinata nello stesso quadro giuridico utilizzato per il prodotto finale), classificazione tariffaria (almeno 4 cifre, potrebbero essere necessarie 6 cifre a seconda della norma), valore e peso.
- informazioni relative all'operazione o alla trasformazione effettuata: ciò può includere l'ubicazione delle operazioni, l'ordine cronologico delle operazioni, la natura delle operazioni effettuate (metodo di produzione, macchinario utilizzato, know-how necessario e eventuali informazioni aggiuntive utili).

Il richiedente indica inoltre la norma in materia di origine da applicare e l'origine prevista per le merci per le quali fornisce le informazioni.

Le informazioni fornite consentono alle autorità doganali di determinare l'origine del prodotto. Tuttavia, l'accuratezza delle informazioni resta responsabilità del richiedente che le fornisce.

È necessario presentare richieste separate se il processo e i materiali utilizzati sono diversi tra due o più prodotti, anche se questi prodotti hanno lo stesso nome commerciale.

#### **III/4 Indicare i dati da trattare con riservatezza**

Il richiedente indica quali informazioni devono essere trattate con riservatezza.

#### **III/7 Prezzo franco fabbrica**

Il richiedente indica il prezzo franco fabbrica del prodotto per il quale è richiesta la determinazione dell'origine. Il termine prezzo franco fabbrica è definito in ciascun quadro giuridico.

Tali informazioni consentono alle autorità doganali di determinare l'origine del prodotto. Tuttavia, l'accuratezza delle informazioni rimane responsabilità del richiedente che le fornisce.

### **3. Accettazione della domanda di IVO**

#### **3.1 Ricevimento e registrazione della domanda (articolo 22, paragrafo 2, CDU)**

La domanda deve essere registrata dall'autorità doganale competente. È necessario assegnare un numero di riferimento alla domanda. Ogni Stato membro può avere il proprio sistema di registrazione.

Ogni volta che la domanda è ricevuta e registrata, occorre notificarlo al richiedente. La notifica deve contenere la data di ricevimento e il numero di riferimento assegnato dall'autorità doganale competente.

Tale notifica può assumere diverse forme: e-mail, lettera o notifica elettronica nel caso in cui lo Stato membro ha istituito un sistema EDPT.

#### **3.2 Verifica delle condizioni e accettazione della domanda (articolo 22, paragrafo 2, CDU; articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b) CDU; articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c) CDU-RD; articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 CDU-RE; articolo 16, paragrafo 3 CDU-RE)**

Se il richiedente ha fornito tutti i dati obbligatori (allegato A CDU-RD), l'autorità doganale verifica se le condizioni per l'accettazione di tale domanda sono soddisfatte entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di decisione IVO.

L'autorità doganale che riceve la domanda esaminerà se detta autorità può essere considerata competente, vale a dire è:

- l'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente, o
- l'autorità doganale dello Stato membro in cui deve essere utilizzata la decisione IVO.

Una volta accertato che l'autorità doganale che riceve la domanda è competente, verranno verificati i seguenti elementi:

- se la domanda IVO non è già stata presentata, allo stesso o in un altro ufficio doganale, da parte o per conto del destinatario di una decisione per le stesse merci e nelle stesse circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine

e

- se la domanda si riferisce ad un uso previsto della decisione IVO o ad un uso previsto di un regime doganale.

Se le condizioni sopra indicate non sono soddisfatte, la domanda non sarà accettata.

Successivamente, l'autorità doganale competente controlla le altre condizioni dell'articolo 11 CDU-RD, cioè se il richiedente ha un numero EORI.

Inoltre, una domanda di decisione IVO si riferisce ad un solo tipo di merci e un solo complesso di circostanze ai fini della determinazione dell'origine.

È importante sottolineare che non esiste la possibilità per il richiedente/destinatario di richiedere in uno stesso o in un altro SM una decisione IVO per le stesse merci che riguardano le stesse circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine.

Se la domanda è conforme ai punti di cui sopra può essere accettata, la data di accettazione è la data di presentazione della domanda. Tuttavia, quando l'autorità doganale stabilisce che non vi sono sufficienti informazioni per accettare la domanda, essa chiede al richiedente di fornire le informazioni necessarie supplementari entro il termine di 30 giorni. Tali informazioni supplementari devono essere fornite entro un termine ragionevole che non può superare i 30 giorni. In questo caso, la data di accettazione della domanda è la data in cui l'autorità doganale ha ricevuto l'ultima informazione.

Se la domanda non è conforme ai punti summenzionati, l'autorità doganale competente non la accetta e ne informa il richiedente entro 30 giorni.

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) CDU-RD stabilisce che una domanda di decisione non è accettata quando riguarda una decisione con lo stesso scopo di una decisione precedente indirizzata allo stesso richiedente che, durante il periodo di un anno precedente la domanda, è stata annullata o revocata a motivo del fatto che il richiedente non ha rispettato un obbligo imposto da tale decisione. Questa condizione non si applica all'accettazione di una domanda di IVO nella misura in cui una decisione IVO sia annullata o revocata per motivi diversi dall'inadempimento di un obbligo da essa imposto.

Ai sensi dell'articolo 10, lettera a), del CDU-RD, il richiedente non ha diritto al contraddittorio quando la domanda non è accettata.

Se la domanda è accettata, deve essere inviata una notifica che indica la data di inizio dell'accettazione della domanda.

#### **4. Emissione delle decisioni IVO**

Qualora una domanda di decisione relativa ad informazioni vincolanti sia accettata in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è stabilito, l'autorità doganale dello Stato membro in cui la domanda è accettata notifica l'autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito entro 7 giorni dall'accettazione della domanda (art.16, paragrafo 1) CDU-RE).

Tale notifica contiene i dati presentati nella domanda e viene trasmessa via e-mail all'autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito. L'elenco degli indirizzi e-mail da utilizzare a tale scopo è pubblicato sul gruppo di interesse IVO in CIRCABC.

Nel caso in cui lo SM in cui il richiedente è stabilito trasmette entro 30 giorni dalla data della notifica le informazioni ritenute rilevanti, tali informazioni saranno prese in considerazione per l'emissione della decisione IVO. Qualora queste informazioni non siano trasmesse entro 30 giorni allo Stato membro in cui è stata presentata la domanda, l'autorità doganale presso la quale è stata presentata la domanda non è vincolata dalle informazioni.

Questa procedura non pregiudica il periodo massimo entro il quale la decisione IVO deve essere rilasciata al richiedente.

Prima di adottare una decisione IVO, le autorità doganali dello SM interessato controllano se le merci non sono soggette a una procedura in base alla quale la Commissione ha notificato alle autorità doganali la sospensione dell'adozione di decisioni perché le merci non sono corrette o esistono decisioni inesatte o non uniformi.

##### **4.1 Termine per l'adozione di una decisione IVO (art. 22, paragrafo 3, CDU e art. 13, paragrafo 1, CDU-RD)**

La decisione IVO deve essere adottata entro 120 giorni dalla data di accettazione della domanda.

Il periodo di 120 giorni può essere prorogato di un massimo di 30 giorni se le autorità doganali ritengono che tale proroga sia necessaria per esaminare le informazioni fornite. Sebbene i casi siano limitati, qualora sia ritenuta necessaria un'analisi di laboratorio e non sia possibile completarla entro il termine di 30 giorni, tale periodo può essere superato. L'autorità doganale deve informare il richiedente del motivo di tale proroga del termine.

##### **4.2 Esame degli elementi forniti nella domanda**

Se nell'ambito dell'esame degli elementi forniti nella domanda, l'autorità doganale constata di non possedere tutte le informazioni che consentono di determinare l'origine o che le informazioni fornite sono manifestamente erranee, l'autorità doganale competente chiede al richiedente di fornire le informazioni pertinenti entro un termine di tempo ragionevole che non può superare i 30 giorni.

Se l'autorità doganale ha chiesto informazioni aggiuntive al richiedente, ma il richiedente non le ha fornite entro il termine fissato dall'autorità doganale o le informazioni fornite non consentono all'autorità doganale di determinare l'origine, il richiedente riceve una decisione che indica le ragioni per cui la IVO non può essere adottata. Questa decisione può includere un riferimento al fatto che il richiedente può presentare una nuova domanda una volta che disponga di tutte le informazioni necessarie.

#### 4.3 Compilazione delle caselle del modello di decisione (allegato A-CDU-RD, allegato 12-02 CDU-RE)

##### **1/1 Tipo di codice della decisione**

Il tipo di codice della decisione viene visualizzato in alto o nel titolo del modello di decisione.

##### **1/2 Firma/Autenticazione**

La decisione è firmata dalla persona che prende la decisione sulla IVO. Alla firma viene aggiunto il timbro dell'amministrazione.

In caso di utilizzo di EDPT, esiste un'autenticazione.

##### **1/6 Numero di riferimento della decisione** (caselle 2, 11 e 13 del modello di decisione IVO)

Il numero di riferimento della decisione è strutturato nel modo seguente: XX (codice paese) - IVO - numero di serie, secondo l'allegato A-CDU-RE, titolo I e II.

##### **1/7 Autorità doganale che emette la decisione** (casella 1 del **modello** di decisione IVO)

Deve essere indicato il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale dello Stato membro che ha emesso la decisione.

##### **2/1 Altre domande e decisioni relative alle informazioni vincolanti detenute** (caselle 16 e 17 del modello di decisione IVO)

Se il richiedente ha indicato di aver già fatto domanda o di aver già ricevuto una decisione IVO per merci identiche o simili e per la stessa base giuridica, nella decisione può essere indicato il numero di registrazione della domanda o il numero di riferimento della decisione.

Se il richiedente o un suo rappresentante hanno indicato di aver già fatto domanda o di aver già ricevuto una decisione ITV per beni identici, nella decisione può essere indicato il numero di registrazione della domanda o il numero di riferimento della decisione

##### **2/2 Decisioni relative a informazioni vincolanti comunicate ad altri titolari** (caselle 16 e 17 del modello di decisione IVO)

Se il richiedente ha indicato nella domanda di essere a conoscenza di una decisione IVO per merci identiche o simili e per la stessa base giuridica, tale informazione viene indicata nella decisione.

Se il richiedente o il suo rappresentante hanno menzionato una decisione ITV per beni identici nella domanda, tale informazione viene indicata nella decisione.

### **3/1 Destinataro della decisione** (casella 3 del modello di decisione IVO)

In ogni caso, il richiedente di una decisione IVO diventa automaticamente il destinatario della decisione.

Sulla decisione devono essere indicati il nome e l'indirizzo della persona interessata.

### **3/2 Identificazione del destinatario della decisione** (casella 3 del modello di decisione IVO)

Il numero EORI del destinatario è indicato sulla decisione.

### **4/1 Luogo**

Luogo in cui è stata adottata la decisione relativa alla IVO.

### **4/2 Data**

Data in cui è stata emessa la decisione relativa alla IVO.

### **4/6 Data [domanda] di avvio della decisione** (casella 4 del modello di decisione IVO)

Data di inizio della validità della decisione IVO. Questa data si riferisce alla data in cui è stata adottata la decisione relativa alla IVO (4/2), la data non può essere retroattiva.

### **4/7 Data di scadenza della decisione** (cfr. "Osservazioni generali sul modello di decisione IVO")

Data di scadenza della validità della decisione IVO, la validità della IVO termina 3 anni dopo la data di inizio della validità.

### **5/1 Codice delle merci** (casella 6 del modello di decisione IVO)

La voce/sottovoce o il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre come indicato nella domanda. La decisione viene adottata in conformità al codice delle merci fornito nella domanda.

È importante riferirsi alla versione corretta della nomenclatura del sistema armonizzato che viene aggiornata ogni 5 anni, operazione questa che potrebbe in alcuni casi portare all'introduzione di nuove voci SA.

### **5/2 Descrizione delle merci** (casella 7 del modello di decisione IVO)

Le merci devono essere sufficientemente descritte per consentire il loro riconoscimento senza alcun dubbio e consentire di collegare facilmente le merci descritte nella decisione IVO alle merci presentate. Più specificamente, il nome del prodotto e il suo riferimento commerciale dovrebbero essere sufficienti per soddisfare questo requisito.

### **6/3 Osservazioni di carattere generale**

L'autorità doganale competente indica in una casella specifica le seguenti informazioni:

“Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la presente decisione IVO rimane valida per 3 anni dalla data di inizio della decisione. Il destinatario della IVO deve poter dimostrare che le merci in questione e le circostanze che determinano la loro origine sono conformi in ogni aspetto alle merci e alle circostanze descritte nella decisione”.

#### **7/1 Tipo di transazione** (casella 8 del modello di decisione IVO)

L'autorità doganale competente indica il tipo di transazione prevista dal richiedente nella domanda. Il modello di decisione IVO prevede due caselle: importazione ed esportazione. Occorre selezionare una sola casella.

#### **8/4 Campioni ecc.** (casella 19 del modello di decisione IVO)

Gli elementi descritti nella decisione si riferiscono agli elementi della domanda. Tuttavia, se i campioni ecc. non hanno agevolato le autorità doganali nel prendere la decisione, questi elementi non dovrebbero essere riportati nella decisione.

#### **8/9 Parole chiave** (casella 18 del modello di decisione IVO)

Devono essere indicate le parole chiave pertinenti con le quali l'autorità doganale dello Stato membro emittente ha indicizzato la decisione IVO. Tale indicizzazione (mediante aggiunta di parole chiave) facilita l'identificazione delle pertinenti decisioni IVO emesse dalle autorità doganali in altri Stati membri.

Ad esempio, le autorità doganali possono indicare la descrizione della merce, il tipo di transazione, il paese di importazione o di esportazione, lo SM di emissione ecc.

#### **III/2 Composizione delle merci** (casella 7 del modello di decisione IVO)

Tali informazioni sono indicate nella decisione se si tratta di un elemento rilevante per la determinazione dell'origine.

#### **III/4 Indicare i dati da trattare con riservatezza**

Le informazioni che il richiedente ha indicato come confidenziali nella domanda di IVO, nonché tutte le informazioni aggiunte dalle autorità doganali dello Stato membro che rilascia la decisione e che le menzionate autorità ritengono confidenziali, devono essere contrassegnate come tali nella decisione.

Tutte le informazioni non indicate come riservate nella decisione possono essere rese accessibili su Internet.

#### **III/5 Paese di origine e quadro giuridico** (casella 8 del modello di decisione IVO)

Il paese di origine quale determinato dall'autorità doganale in relazione alle merci per le quali è stata rilasciata la decisione e un'indicazione del quadro giuridico (preferenziale/non preferenziale; riferimento all'accordo, convenzione, decisione, regolamento; altro).

Qualora non sia possibile determinare l'origine preferenziale per le merci interessate, è necessario menzionare nella decisione IVO il termine «non originarie» e un'indicazione del quadro giuridico.

#### **III/6 Giustificazione della valutazione dell'origine** (casella 9 del modello di decisione IVO)

Le autorità doganali devono giustificare la valutazione dell'origine. Questa parte dovrà essere sufficientemente dettagliata per consentire al destinatario di comprendere correttamente il ragionamento giuridico delle autorità doganali.

Nel caso in cui venga rilasciata una decisione IVO per una nuova voce SA, introdotta da un aggiornamento della nomenclatura SA, alla quale non è correlata alcuna norma in materia di origine, l'origine è determinata in base alla regola esistente per la precedente voce.

Ad esempio, nell'ambito del SA 2017, un "bastone per selfie" è classificato sotto SA 9620, diversamente dalla versione precedente del SA.

Il calcolo del valore aggiunto deve essere altresì indicato quando necessario. Inoltre, la decisione deve precisare che devono essere rispettati alcuni principi del protocollo di origine (principio di territorialità, regola del divieto di restituzione, trasporto diretto, procedure relative alle prove dell'origine). Una decisione IVO in quanto tale non costituisce un diritto a beneficiare di un dazio preferenziale.

Anche se tali principi sono presunti, l'autorità doganale competente può fornire alcuni dettagli se lo ritiene necessario (cioè i dettagli relativi alla compilazione dell'EUR-MED in caso di cumulo diagonale).

### **III/7 Prezzo franco fabbrica** (casella 10 del modello di decisione IVO)

Indicare il prezzo franco fabbrica se tale informazione è stata usata per determinare l'origine.

### **III/8 Materiali utilizzati, paese di origine, codice della nomenclatura combinata e valore** (casella 12 del modello di decisione IVO)

Le informazioni sui principali materiali utilizzati (paese di origine, codice nomenclatura combinata e valore) quando richiesto, per la determinazione dell'origine.

Il paese d'origine dei materiali utilizzati deve essere determinato nello stesso quadro giuridico utilizzato per il prodotto finale. La nomenclatura del prodotto può essere a livello di 4 cifre se la norma dell'elenco non richiede maggiori dettagli. La descrizione dei materiali utilizzati è sempre domanda, in particolare se la norma dell'elenco comprende suddivisioni che non corrispondono alla classificazione tariffaria.

### **III/9 Descrizione delle trasformazioni richieste al fine di ottenere l'origine** (casella 14 del modello di decisione IVO)

Questa parte è particolarmente utile quando la norma dell'elenco è una norma specifica di lavorazione o di trasformazione o in caso di insufficiente lavorazione o trasformazione. L'autorità doganale utilizza gli elementi indicati dal richiedente nella domanda (III/3 - Informazioni che consentono di determinare l'origine) relativi al processo utilizzato e alle operazioni svolte dal produttore.

### **III/10 Lingua** (casella 15 del modello di decisione IVO)

L'autorità doganale indica la lingua in cui è redatta la IVO.

## **4.4 Notifica delle decisioni IVO**

Secondo gli articoli 22, paragrafo 3, CDU, 21 CDU-RD e 18 CDU-RE, la notifica della decisione IVO al destinatario deve essere effettuata entro 120 giorni o entro il termine prolungato di 150 giorni dopo l'accettazione della domanda e rispettare la forma di cui all'allegato 12-02 CDU-RE.



Negli Stati membri che dispongono di un sistema EDPT per le IVO, la decisione viene notificata elettronicamente; tuttavia, la decisione deve essere stampabile in conformità alle condizioni descritte al paragrafo precedente, in modo da consentire al destinatario di utilizzarla in altri Stati membri che non dispongono di sistemi EDPT per le IVO.

## **5. Gestione della decisione IVO**

### **5.1 Utilizzo della decisione IVO (articolo 23, paragrafo 2, articolo 33, paragrafo 4, lettera b) CDU e DE 2/3 dell'allegato B CDU-RD e articolo 20 CDU-RE)**

Il destinatario di una decisione IVO per l'importazione o l'esportazione deve utilizzarla ogni volta che effettua, rispettivamente, una transazione di importazione o di esportazione di beni che sono oggetto della decisione IVO. Il numero di riferimento della IVO deve essere indicato nella dichiarazione doganale.

Per presentare una dichiarazione in dogana, il CDU prevede che il dichiarante sia stabilito, in linea di principio, nel territorio doganale dell'Unione (articolo 170, paragrafo 2 del CDU).

Un operatore che non è stabilito nell'UE, ma che è destinatario di una decisione IVO, non potrà presentare una dichiarazione personalmente o tramite un rappresentante diretto. In tal caso, il destinatario della decisione IVO deve avvalersi di un rappresentante indiretto stabilito nell'UE per presentare la dichiarazione doganale.

Il rappresentante indiretto è il "Dichiarante" da menzionare in DE 13 05 000 000 (vecchio DE 3/17) ed è quindi tenuto a indicare il numero di riferimento della decisione IVO in possesso del suo cliente, che in tal caso deve essere considerato come l'"Importatore", come risulta dalla nota su DE 13 04 000 000 (vecchio DE 3/15): "Parte che redige o per conto della quale è fatta una dichiarazione d'importazione".

Se il destinatario ha indicato il proprio numero IVO in una dichiarazione doganale, l'autorità doganale può chiedergli di fornire la relativa decisione IVO.

Il destinatario della decisione deve informare immediatamente le autorità doganali di qualsiasi elemento che emerga dopo l'emissione della decisione, che può influenzarne il proseguimento o il contenuto (articolo 23, paragrafo 2, CDU).

Le autorità doganali devono assicurarsi che le merci coperte dalla dichiarazione doganale siano identiche a quelle per le quali è stata rilasciata la IVO. Spetta al destinatario della decisione IVO provare che, nel contesto di un determinato regime doganale, le merci in questione e le circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine corrispondono in ogni aspetto alle merci e alle circostanze descritte nella decisione IVO (articolo 33, paragrafo 4, lettera b) CDU). Spetta al rappresentante indiretto concludere accordi contrattuali con il destinatario stabilito al di fuori dell'UE per assicurarsi di disporre di tutte le informazioni necessarie.

### **5.2 Periodo di validità (art. 33, paragrafo 3, CDU)**

Le decisioni IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione.

Tuttavia, esse possono cessare di essere valide, essere annullate o revocate prima di tale periodo.

### 5.3 Uso esteso delle decisioni IVO (articolo 34, paragrafo 9 CDU e 22 CDU-RE)

Su richiesta, una decisione IVO può ancora essere utilizzata per l'importazione di beni con riguardo a contratti vincolanti che erano basati sulla decisione ed erano conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità.

L'uso esteso non si applica quando viene adottata una decisione IVO per merci da esportare. L'uso esteso non deve superare sei mesi dalla data in cui la decisione IVO cessa di essere valida o viene revocata.

Per beneficiare dell'uso esteso di una decisione IVO, il destinatario di tale decisione presenta una richiesta alle autorità doganali che hanno preso la decisione entro 30 giorni dalla data della sua revoca o della scadenza della sua validità, indicando le quantità per le quali si richiede un periodo di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri nei quali le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso. Tale autorità doganale adotta una decisione in merito all'uso esteso e ne informa il destinatario senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla data in cui riceve tutte le informazioni necessarie per essere in grado di prendere tale decisione.

### 5.4 Sospensione/riesame non applicabile alle decisioni IVO (articolo 23, paragrafo 4 CDU e 22 CDU-RD)

Gli articoli da 15 a 18 CDU-RD riguardanti il riesame e la sospensione delle decisioni non si applicano alle decisioni IVO.

### 5.5 Azioni volte a garantire una corretta e uniforme determinazione dell'origine stabilita in una decisione IVO (articolo 34, paragrafo 10 CDU, art. 23 CDU-RE)

Uno dei motivi principali per l'utilizzo della IVO è assicurare l'applicazione uniforme della legislazione doganale nell'ambito dell'origine.

Talvolta esistono due situazioni in cui l'applicazione corretta e uniforme della legislazione doganale non è garantita nel contesto delle decisioni IVO.

Una prima situazione è quella in cui uno Stato membro ha rilasciato una decisione IVO con una determinazione dell'origine ritenuta scorretta a giudizio di un altro Stato membro che ha ricevuto una domanda di decisione IVO per le stesse merci o a giudizio della Commissione.

Una seconda situazione si verifica nel caso di una determinazione dell'origine non uniforme o divergente. Ciò avviene quando due o più decisioni IVO conferiscono origine diversa alle merci per prodotti identici classificati nella stessa voce tariffaria, la cui origine è stata determinata secondo le stesse norme in materia di origine e che sono state sottoposte allo stesso processo di fabbricazione. Inoltre, sono stati utilizzati materiali equivalenti originari o non originari nella fabbricazione.

Le autorità doganali degli Stati membri hanno la responsabilità di evitare il rilascio di decisioni IVO non uniformi. A tal fine gli Stati membri devono consultare la tabella Excel compilata dalla Commissione contenente tutte le notifiche. Se gli Stati membri hanno domande su una specifica IVO, possono contattare l'autorità doganale che l'ha emessa per

ulteriori dettagli che possono aiutare a valutare se le circostanze per la determinazione dell'origine siano simili o uguali.

Entrambe le situazioni potrebbero generare un diverso trattamento degli operatori nell'UE.

Quando uno Stato membro scopre ciò che sembra essere una determinazione di origine erronea o divergente, tale Stato membro deve contattare lo Stato membro che ha emesso la decisione IVO errata o divergente.

Entro 90 giorni le autorità doganali possono risolvere le loro divergenze di opinione: lo Stato membro emittente può riconoscere il problema e decidere di annullare o revocare la IVO oppure l'altro SM può concordare con il ragionamento dello Stato membro emittente. Se entrambe le parti riescono a concordare, la questione viene risolta.

Nei casi in cui gli Stati membri non hanno risolto le loro divergenze di opinione entro tale periodo di 90 giorni, dev'essere presentata alla Commissione una relazione completa e motivata contenente tutte le informazioni pertinenti.

Al ricevimento della relazione motivata, la Commissione valuta il caso e trasmette la notifica sulla sospensione a tutte le autorità doganali degli Stati membri.

Inoltre, nel caso in cui la Commissione abbia individuato decisioni non corrette o non uniformi, essa invia la notifica relativa alla sospensione a tutte le autorità doganali degli Stati membri. Gli Stati membri devono sospendere l'emissione di tutte le decisioni IVO per tali beni finché la situazione non sia stata risolta. La notifica contiene le informazioni pertinenti che gli Stati membri devono valutare se stanno elaborando tali richieste.

La determinazione corretta e uniforme dell'origine sarà oggetto di consultazione a livello dell'Unione quanto prima e non oltre 120 giorni dalla data in cui la Commissione ha notificato alle autorità doganali la sospensione dell'emissione di IVO per le merci in questione.

Se le decisioni IVO non possono essere rilasciate entro il termine di cui all'articolo 22, paragrafo 3, CDU a causa della sospensione di cui all'articolo 34, paragrafo 10, lettera a) CDU, il termine per l'emissione di una decisione può essere prorogato per un periodo di 10 mesi. In circostanze eccezionali il periodo può essere ulteriormente prorogato per un periodo non superiore a 5 mesi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 CDU-RD.

Una volta risolta la divergenza e concordata la determinazione dell'origine corretta e uniforme, la Commissione notifica alle autorità doganali degli Stati membri che la sospensione è terminata e possono riprendere l'emissione della decisione IVO per le merci in questione.

## **6. Termine di validità delle decisioni IVO 6.1 Cessazione della validità (articolo 34, paragrafo 2 CDU)**

Le decisioni IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione. Tuttavia, una decisione IVO cessa di essere valida prima di tale periodo di tre anni quando:

- non è più conforme a un regolamento adottato o ad un accordo concluso dall'Unione, a decorrere dalla data di applicazione di detto regolamento o accordo.

- non è compatibile con l'Accordo sulle norme in materia di origine elaborato dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o con le note esplicative o un parere in materia di origine adottato per l'interpretazione di tale Accordo, a decorrere dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Sebbene la cessazione possa incidere negativamente sul destinatario della decisione IVO, non si applicano le disposizioni relative al diritto al contraddittorio all'articolo 22, paragrafo 6, CDU.

#### 6.2 Annullamento (articolo 27, paragrafi 2 e 3, CDU, articolo 34, paragrafo 4 CDU)

In deroga all'articolo 23, paragrafo 3, CDU e all'articolo 27 CDU, le decisioni IVO devono essere annullate qualora si basino su informazioni imprecise o incomplete da parte dei richiedenti.

L'autorità doganale che ha emesso la decisione IVO notifica al destinatario l'annullamento. L'annullamento entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione iniziale.

L'annullamento di una decisione IVO è soggetto alle condizioni di cui all'art. 22, paragrafo 6 del CDU relative al diritto al contraddittorio.

#### 6.3 Revoca (articolo 34, paragrafi 5 e 8, CDU)

Le autorità doganali che hanno adottato una decisione IVO possono revocarla in qualsiasi momento qualora non sia conforme alla legislazione doganale (articolo 34, paragrafo 5, e articolo 23, paragrafo 3, CDU) o nel caso in cui una o più delle condizioni necessarie a prendere tale decisione non siano state o non siano più soddisfatte (articolo 34, paragrafo 5 e articolo 28 CDU).

Una decisione IVO non può essere revocata su richiesta del destinatario della decisione. Inoltre, le decisioni IVO sono revocate nelle seguenti circostanze

- quando non sono più compatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, a decorrere dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; o
- quando la Commissione ha adottato una decisione che chiede agli Stati membri di revocare una decisione IVO per garantire una determinazione corretta e uniforme dell'origine delle merci.

Al destinatario della decisione è notificata la revoca, che avrà effetto a partire dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta.

La revoca di una decisione IVO è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 6 CDU relative al diritto al contraddittorio.

### **7. Scambio di dati relativi alle decisioni IVO**

Ogni tre mesi gli SM comunicano i dettagli relativi alle decisioni IVO o inviano un riscontro negativo alla Commissione. Tale riscontro indica che lo SM non ha emesso decisioni IVO durante tale periodo.

Le date per la notifica da parte degli SM alla Commissione sono le seguenti:

**15/01/X per i dati relativi alle decisioni IVO emesse o per un riscontro negativo dal 1/10/X-1 al 31/12/X-1**

**15/04/X per i dati relativi alle decisioni IVO emesse o per un riscontro negativo dal 1/01/X al 31/03/X**

**15/07/X per i dati relativi alle decisioni IVO emesse o per un riscontro negativo dal 1/04/X al 30/06/X**

**15/10/X per i dati relativi alle decisioni IVO emesse o per un riscontro negativo dal 1/07/X al 30/09/X**

Gli Stati membri comunicano i dettagli della decisione IVO o del riscontro negativo per e-mail a [TAXUD-BOI@ec.europa.eu](mailto:TAXUD-BOI@ec.europa.eu)

La comunicazione dei relativi dettagli avviene sotto forma di file Excel. La Commissione presenta una tabella Excel che indica i dati da trasmettere a disposizione degli SM.

I dettagli pertinenti delle decisioni IVO di cui all'articolo 19 del CDU-RE sono i seguenti:

- Stato membro;
- Numero EORI del destinatario;
- Numero di riferimento IVO;
- Data di inizio della validità;
- Data di cessazione della validità;
- Classificazione delle merci;
- Descrizione delle merci (preferibilmente in inglese per facilitare la consultazione da parte di altri Stati membri);
- Quadro giuridico;
- Importazione/Esportazione
- Origine non preferenziale/Origine preferenziale
- Origine determinata;

La data di revoca o annullamento o la concessione di un uso esteso di una decisione IVO costituisce un altro elemento rilevante che deve essere comunicato alla Commissione trimestralmente, unitamente al numero di riferimento di tale decisione IVO.

La Commissione pubblicherà i dati compilati delle IVO emesse in tutti gli SM sul gruppo di interesse IVO su CIRCABC.

La tabella Excel contenente i dati compilati pubblicati sul gruppo di interesse IVO su CIRCABC da parte della Commissione può essere utilizzata dalle autorità doganali per monitorare la dichiarazione doganale secondo il dato 2/3 dell'allegato B-CDU-RD.

Secondo l'articolo 19 del CDU-RD, la Commissione può divulgare le informazioni non riservate delle decisioni IVO sul sito Internet Europa. Qualsiasi comunicazione pubblica dei dati deve rispettare il diritto alla protezione dei dati personali.

I seguenti elementi saranno resi noti al pubblico in forma di file pdf accessibile attraverso il sito web Europa.

- Stato membro;
- Data di inizio della validità;
- Data di cessazione della validità;
- Classificazione delle merci;
- Quadro giuridico;
- Origine non preferenziale/origine preferenziale Origine determinata.